IVA PER CASSA: OPZIONE IN SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2016

di Celeste Vivenzi

Premessa

Come noto, a far data dall'anno 2012, è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione **Iva per cassa**, di cui all'art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 che consente di rinviare il versamento dell'Iva al momento dell'incasso/pagamento delle fatture del soggetto interessato (la scelta non è poi così semplice in quanto occorre tenere in considerazione i maggiori costi per la tenuta della contabilità e le difficoltà pratiche di gestione).

Nota: l'art. 32-bis del D.L. n. 83-2012 dispone che la norma si applichi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a **2 milioni di euro**, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato .

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione e il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

IL REGIME IVA PER CASSA IN PRATICA: ANALISI DEGLI ASPETTI PIU' IMPORTANTI

OPZIONE E REVOCA

Il Contribuente che intende optare per il regime **Iva per cassa** ex. art. 32–bis, D.L. 83/2012 deve adottare il **comportamento concludente** e manifestare la relativa opzione nella prima dichiarazione Iva successiva all'esercizio dell'opzione; l'opzione è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d'affari (in tal caso torna applicabile il regime ordinario).

Nota: i contribuenti che intendono avvalersi del regime dell'Iva per cassa a decorrere dall'anno 2015 devono comunicare la scelta tramite opzione da effettuarsi nel quadro **VO** del **modello IVA Iva 2016 relativa all'anno 2015 e tale scelta vincola** il soggetto fino al 31/12/2017.

Decorso il triennio obbligatorio, l'opzione "*resta valida per ciascun anno successivo*", ovvero si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di **revoca** esercitata con le stesse modalità dell'opzione (**comportamento concludente e comunicazione nel quadro VO**).

VOLUME AFFARI E AMBITO OGGETTIVO

Come già sottolineato i soggetti che possono scegliere il regime IVA per cassa devono avere un volume d'affari Inferiore a **due milioni di euro** e, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, il volume d'affari non va ragguagliato (**si fa riferimento al volume d'affari indicato della dichiarazione IVA di riferimento**).

Il regime si applica alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa/arte professione e sono escluse dall'applicazione pratica del regime in questione le seguenti operazioni:

a) Operazioni attive:

- operazioni con applicazione di "*regimi speciali di determinazione*" dell'Iva;
- operazioni con "*Iva ad esigibilità differita*", ex art. 6, c. 5, D.P.R. n. 633/72;
-·operazioni con assolvimento dell'imposta da parte dell'acquirente/committente, mediante il *reverse charge*;
- cessioni intraUE / esportazioni, ex artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/72.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

b) Operazioni passive:
- acquisti di beni e servizi soggetti al *reverse charge*;
- acquisti intraUE di beni;
- importazioni di beni;
- estrazioni di beni da depositi Iva.

Nota: l'Agenzia delle Entrate ha precisato con la CM 1/2013 che non è possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime Iva per cassa, salvo che le stesse configurino un'attività separata, ex. art. 36, D.P.R. n. 633/72.

ANNOTAZIONE SULLE FATTURE EMESSE E MOMENTO DI ESIGIBILITA' DELL'IVA

L'applicazione dell'IVA per cassa deve risultare da apposita annotazione in fattura ovvero:

Operazione con "*IVA PER CASSA*" ex art. 32-bis del DL 83/2012

Con la **C.M 44/E/2012** l'Amministrazione ha chiarito che la mancata indicazione nella fattura della suddetta annotazione non pregiudica l'applicazione del regime per cassa (trattasi solo di errore materiale).

Il contribuente che adotta, **dal 01/12/2012,** il regime della liquidazione dell'IVA per cassa dovrà **annotare le fatture emesse** da tale data sul relativo registro IVA utilizzando specifici codici o codifiche al fine di sospendere la relativa IVA a debito fino all'incasso delle stesse e **detrarre l'IVA a credito** degli acquisti solo nel periodo in cui la relativa fattura è stata pagata (**in caso di incasso parziale del corrispettivo l'Iva diventa esigibile in proporzione alla sola quota incassata**).

Nota: si rammenta che ai fini dell'identificazione corretta del momento dell'incasso/pagamento occorre applicare i seguenti criteri:
a) operazioni attive: l'Iva diviene esigibile, alternativamente al momento dell'effettivo incasso e **comunque decorso 1 anno** (365 giorni) dal momento di effettuazione dell'operazione (ex art. 6 Dpr 633/72), salvo che il cessionario/committente sia nel frattempo stato assoggettato a procedure concorsuali;

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

b) operazioni passive: l'Iva diviene detraibile al momento del pagamento e comunque decorso 1 anno (365 giorni) dal momento in cui l'operazione si considera effettuata (ex art. 6 Dpr 633/72) e può essere esercitata al più tardi nel Modello Iva relativo al **2' anno successivo** al momento antecedente tra quello in cui è stato pagato il corrispettivo oppure è **decorso 1 anno** dalla effettuazione dell'acquisto;
c) pagamento con mezzi diversi dal denaro: l'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2013 ha chiarito quanto segue: **bonifico bancario** - momento dell'effettiva disponibilità della somma sul c/c bancario (non si guarda alla valuta); **carta di credito** - momento della transazione elettronica; **assegni**: consegna o ricevimento materiale del titolo; **ricevuta bancaria** - accredito definitivo sul conto corrente ovvero effettivo addebito sul conto corrente.

LA FUORIUSCITA DAL REGIME

Come detto il regime IVA per cassa nel caso in cui il volume d'affari superi, in corso d'anno, il limite di euro 2 milioni.
Nel caso di specie la fuoriuscita avviene a partire dal **mese o trimestre successivo** a quello del superamento del limite in oggetto e il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all'ultimo mese/trimestre di applicazione del regime, l'ammontare dell'Iva relativa alle operazioni effettuate, i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati (**in questa liquidazione è possibile detrarre l'Iva a credito relativa agli acquisti non ancora pagati**).

Nota: i ricorda che decorso il triennio obbligatorio, l'opzione **resta valida per ciascun anno successivo** ovvero si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo fatta salva la possibilità di revoca da esercitarsi con le stesse modalità dell'opzione.
Si rammenta, inoltre, che per i soggetti che hanno adottato la liquidazione IVA per cassa a far data dal 01/12/2012 il particolare regime ha trovato la sua naturale scadenza il 31.12.2014 (scadenza del triennio).
Pertanto se nel 2015 tali soggetti hanno proseguito il regime possono farlo senza la necessità di esprimere alcuna opzione ovvero, **in caso di revoca**, oltre al comportamento concludente della scelta del regime ordinario , devono provvedere alla compilazione del quadro VO nel modello IVA 2016 (**dichiarazione in via autonoma o abbinata al modello Unico ma che dal prossima anno potrà essere esercitata solo entro il 28 febbraio in quanto la dichiarazione**

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Iva potrà essere presentata solo in via autonoma).

VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	Revoca	2

27 settembre 2016
CELESTE VIVENZI

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente